

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

**COMUNICATO UFFICIALE N. 23/A**

Il Consiglio Federale

- visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società RAVENNA CALCIO S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei "criteri legali ed economico-finanziari", previsti dal Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per i seguenti motivi:
  - mancato deposito dell'originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 600.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
  - mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo;
  - mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo;
  - mancato pagamento del debito IVA relativo al periodo d'imposta anno 2009;
  - mancato pagamento del debito IRAP relativo al periodo d'imposta 1° luglio 2008-30 giugno 2009.
- vista la comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società RAVENNA CALCIO S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Prima Divisione 2011/2012;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. all'accoglimento del ricorso;
- tenuto conto, sulla scorta del suddetto parere, che la società non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2011/2012, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;
- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di respingere il ricorso della società RAVENNA CALCIO S.r.l., per il quale è stato formulato parere contrario dalla Co.Vi.So.C. e per l'effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2011/2012, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2011/2012).

**PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete